Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1600

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMANO, MAIORINO, MATRISCIANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, ORTIS, GALLICCHIO, MININNO, BUCCARELLA, LUPO, CROATTI, ANGRISANI, LANZI, LEONE, Marco PELLEGRINI, GIANNUZZI, DESSÌ, DONNO, EVANGELISTA, LOREFICE, LANNUTTI, PRESUTTO, CORBETTA, CORRADO, NATURALE, MOLLAME e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2019

Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di certificazione dei contratti di lavoro

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, che non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, si apportano delle modifiche al Capo I del Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in tema di certificazione dei contratti di lavoro. Più in particolare, l'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 76 del suddetto decreto, disponendo una selezione delle commissioni istituite presso gli enti bilaterali da abilitare alla certificazione dei contratti. Ad oggi, infatti, tali commissioni – contrariamente a quanto avviene per le commissioni istituite presso le università, che sono iscritte in un apposito albo (vedi articolo 76, comma 2) – non sono in alcun modo monitorate e non è raro per gli organi di vigilanza riscontrare che alcune di esse sono create esclusivamente « sulla carta » o sono composte da soggetti privi di qualsiasi titolo culturale o professionale idoneo a consentire una consapevole attività certificativa.

L'articolo 2 modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 78 del citato decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo una conseguenza sul piano civilistico al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di certificazione, posto a carico dell'ente certificatore e già contemplato dalla legislazione vigente. Viene, infatti, disposto che la mancata comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro comporta la nullità del provvedimento di certificazione. Ed in vero, tale comunicazione costituisce un momento fondamentale per consentire agli organi di vigilanza sia di comunicare – come prevede espressamente il successivo comma 3 dell'articolo 78 – l'esistenza di accertamenti in ordine ai rapporti di lavoro oggetto di certificazione, sia di poter effettivamente contribuire, con proprie osservazioni, alla procedura certificativa.

Il secondo capoverso dell'articolo 2 del presente disegno di legge introduce una lettera *a-bis)* dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che chiarisce come si debba procedere nel caso in cui una richiesta di certificazione risulti già presentata al momento di un accesso ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, ma il relativo procedimento non si sia ancora concluso. In tal caso, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però l'obbligo di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell'accertamento ispettivo. Peraltro, tale adempimento risulta funzionale alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell'accertamento ispettivo, sospensione già prevista in alcuni regolamenti interni delle Commissioni, onde favorire un opportuno coordinamento tra funzioni di controllo e certificatorie. In tale ottica, va ricordato, altresì, che l'articolo 78, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che « le autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti... possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione ». La commissione di certificazione deve tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n.198 del 24 agosto 2004). Al termine degli accertamenti, ilpersonale ispettivo avrà, altresì, l'obbligo di comunicare gli esiti alla commissione, onde consentirle di concludere il procedimento adottando le conseguenti determinazioni. Nel caso di attività di vigilanza già in corso è invece preclusa l'attività certificativa e l'eventuale provvedimento adottato è privo di effetti.

L'articolo 3, modificando il comma 1 dell'articolo 79 del decreto legislativo oggetto di intervento, è di fondamentale importanza in quanto pone fine ad una strumentalizzazione dell'istituto della certificazione nei casi in cui il soggetto che la richiede ponga spontaneamente in essere comportamenti difformi rispetto a quelli richiesti ed enucleati nell'ambito del contratto certificato al solo fine di ostacolare gli accertamenti ispettivi e le relative conseguenze sanzionatorie. La disposizione che si vuole introdurre riporta quindi la certificazione al suo originario fine, quello di supportare le parti del rapporto nella redazione – e quindi nella successiva attuazione – del contratto. A fronte pertanto di un contratto certificato rispetto al quale le parti non ritengono di osservarne i contenuti – evidentemente con dolo – gli organi ispettivi potranno continuare a svolgere efficacemente la propria attività. Lo stesso articolo, inoltre, prevede la soppressione della disposizione che stabilisce la possibilità di certificare contratti anche in relazione a periodi antecedenti alla loro esecuzione. E' opportuno che tale possibilità vada eliminata, in quanto evidentemente finalizzata alla introduzione di forme di preclusione ispettiva che però utilizza un istituto – quello della certificazione – che va a soprapporsi e a sostituirsi, pur non avendone i mezzi, ad un accertamento ispettivo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 80 del più volte citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Esso è in parte consequenziale alle modifiche previste dall'articolo 3 ed in parte introduce importanti chiarimenti e criteri per l'individuazione dell'autorità giudiziaria cui è possibile ricorrere avverso i provvedimenti di certificazione « nel caso di più lavoratori impiegati presso diverse sedi della medesima azienda » e « in caso di certificazione di contratto di appalto », individuando la competenza in funzione dell'ubicazione della sede legale dell'azienda nel primo caso, ovvero della dipendenza dell'azienda ove si svolge il rapporto di lavoro nel secondo caso.

Le modifiche introdotte dal secondo capoverso dell'articolo 4, che sopprime il secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono, infine, consequenziali a quelle previste dall'articolo 3.

L'articolo 5 dichiara l'invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Organi di certificazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* gli enti bilaterali espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che prevedono in ogni caso, in capo ai componenti della commissione, la sussistenza di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze professionali in materia di lavoro e legislazione sociale; ».

Art. 2.

(Procedimento di certificazione e codice di buone pratiche)

1. Al comma 2 dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « alla Direzione provinciale del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ispettorato territoriale del lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione o dell'appalto a pena di nullità del provvedimento di certificazione »;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* nel caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale iniziati successivamente alla presentazione di una

istanza di certificazione, l'organo ispettivo informa senza ritardo la commissione di certificazione adita circa la pendenza del procedimento ispettivo, affinché sia disposta l'immediata sospensione del procedimento certificatorio. Al termine dell'accertamento ispettivo, gli esiti dello stesso sono comunicati senza indugio alla commissione di certificazione al fine di riattivare e portare a compimento il procedimento certificatorio sospeso, adottando le conseguenti determinazioni. Nel caso di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale iniziati antecedentemente alla presentazione di una istanza di certificazione la procedura di certificazione non può avere luogo ed eventuali provvedimenti certificativi non producono effetto; ».

Art. 3.

(Efficacia giuridica della certificazione)

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Fatta eccezione per le ipotesi di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, gli effetti della certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. »;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 4.

(Rimedi esperibili nei confronti della certificazione)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di più lavoratori impiegati presso diverse sedi della medesima azienda, l'autorità giudiziaria competente è quella del luogo in cui l'azienda ha la sede legale. In caso di certificazione di contratto di appalto l'autorità giudiziaria competente è quella in cui si trova la dipendenza dell'azienda ove si svolge il rapporto di lavoro. »;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

Art. 5.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00